



notizie  
**OSSIGENO**  
PER L'INFORMAZIONE

OSSERVATORIO >>



- [Chi siamo >>](#)
- [Cosa facciamo >>](#)
- [Dati >>](#)
- [MEMORIA](#)
- [Report >>](#)
- [Assistenza legale](#)
- [Contatti >>](#)

[Commento](#)

## Il diritto all'informazione è violabile e questo spiega molte cose

di Avv. Andrea Di Pietro 12 maggio 2016 15:09 | [Nessun commento](#)



G+1

I limiti dell'articolo 21 della Costituzione. Alla professione forense è riconosciuta una tutela più ampia che ai giornalisti.

Le domande che vengono rivolte sovente a noi avvocati dello Sportello Legale di *Ossigeno per l'Informazione* rivelano una particolare sensibilità dei giornalisti per problemi che definirei "esistenziali", cioè che riguardano non uno specifico caso giudiziario, ma la condizione generale in cui versa la professione giornalistica.

Le domande più ricorrenti sono due: perché chi ci querela per diffamazione non rischia nulla quando il giornalista viene assolto? Perché i giornalisti non sono protetti dalla legge contro questa abnorme pressione giudiziaria? La risposta più semplice e banale è questa: la diffamazione è un reato e l'articolo 24 della Costituzione sancisce che *"Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi"*. Quindi querelare è un diritto di tutti e non può essere compresso a favore dei giornalisti.

Ma si deve leggere tutto l'articolo 24 della Costituzione per scoprire che la migliore risposta alla domanda *"perché in Italia è così dura fare il giornalista?"* proviene indirettamente dal secondo comma della stessa norma.

In quel comma, i Padri Costituenti hanno conferito sacralità alla professione degli avvocati, stabilendo che *"La difesa è diritto inviolabile"*. Può sembrare stragante fare un parallelo tra diritto di difesa e diritto all'informazione. Ma è illuminante, perché la forza del primo fa comprendere la debolezza del secondo.

E allora ecco la risposta, sintetica e spietata: per la nostra Costituzione il diritto di informare ed essere informati non è inviolabile.

Non deve confondere il continuo riferimento che la giurisprudenza fa all'articolo 21 della Costituzione. Questa norma riguarda il generale diritto di tutti di esprimere liberamente la propria opinione, ma non riconosce espressamente un'autonoma dignità costituzionale al ruolo dell'informazione. La conseguenza è che l'Italia non si riconosce alla professione giornalistica quella sacralità che invece riconosce ad altre professioni, ad esempio, a quella del difensore. Alla luce di tutto ciò, ovvero per effetto della mancata copertura costituzionale del diritto di informare, si spiega bene perché è così facile portare un giornalista davanti a un giudice e perché un giornalista nel corso della sua carriera può subire una quantità abnorme di processi per diffamazione, dai quali solitamente esce indenne, ma che lasciano un segno profondo, anche perché non riceve un adeguato risarcimento per le spese e la sofferenza sopportate.

Sarebbe opportuno prevedere sanzioni severe per chi accusa strumentalmente un giornalista allo scopo di fiaccarlo, di tacitarlo. Occorrerebbe garantire un segreto professionale pieno e insindacabile. Occorrerebbe, prima di ogni altra cosa, riconoscere al giornalismo un ruolo fondamentale nel sistema democratico, in cui le scelte politiche della collettività si fondano essenzialmente sulla conoscenza, per la quale lo Stato dovrebbe essere pronto a pagare un prezzo: ad esempio dovrebbe riconoscere una certa dose di irresponsabilità alla professione giornalistica, come già succede per i magistrati. Anche questo parallelismo è assai illuminante e, guarda caso, anch'esso è direttamente connesso all'invulnerabilità del diritto di difesa.

*Avv. Andrea di Pietro, coordinatore dello Sportello Legale di Ossigeno*

G+1